



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **11/02/2025** alle ore 18:00 si è tenuta presso la sede dell' **asd/aps Burraco Club degli Amici**, una assemblea straordinaria per l'adeguamento dello statuto.

Sono presenti i soci:

Sammito Vincenzo - Buggea Albino - Martinini Loredana - Cassar Doris - Bongiovanni Giuseppina - Rigano Ernesto - Armieri Giuseppina - Caschetto Graziella - Bonomo Cono Maurizio - Scuderi Simonetta - Zacco Concetta - Micalizzi Litterio - Arcieri Maria - Pupillo Carmela - Galeota Concetta - Belfiore Salvatore - Messina Salvatore - Scalora Angelo - Fanara Giacomina - Caschetto Silvana - Centamore Francesca - Roccaro Antonio - Barresi Laura - Aliotta Salvatore - Caschetto Maria - Trapani Donato - Caschetto Claudio - Bicchieri Rossana - Di Benedetto Salvatore - Genovese Maria - Rizza Sebastiana - Di Benedetto Salvatore - Perna Agrippina -

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- Adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 117/2017.
- Varie ed eventuali

Il Presidente Sig. Vincenzo Sammito, prende la parola e riferisce all'assemblea che lo statuto della nostra associazione deve essere adeguato al Decreto Legislativo 117/2017, in particolare nello Statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, deve essere espressamente previsto: **Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ( Art. 9 CTS).**

Dopo una breve discussione in assemblea, il tutto viene approvato all'unanimità con alzata di mano.

**Burraco Club degli Amici**  
Alle ore 20:00 null'altro essendovi da discutere, si dichiara chiusa l'Assemblea.

**Siracusa**

REGISTRATO a Siracusa 11 MAR. 2025

al N. 118 Serie 3<sup>a</sup> Atti privati

Isone € 200,00 (duecento/00)

comprende dei diritti catastali e dei tributi speciali

ADDETTO AL SERVIZIO

Cirino Giuseppe

Amministratore delegato del Direttore Provinciale

d. me. M. Ruffa 11.05.25

ASD/APS  
BURRACO CLUB DEGLI AMICI  
IL PRESIDENTE



# *Burraco Club degli Amici A.S.D. / A.P.S.*

## STATUTO

### Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

#### 1 – Denominazione e sede

1. L'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289\2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "Burraco Club degli Amici - Associazione Sportiva Dilettantistica APS", in sigla "Burraco Club degli Amici A.S.D. / A.P.S.", qui di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale a Siracusa (SR) in via Augusta n.47, presso la residenza del Sig. Vincenzo Sammito (C.F.SMMVCN61R03F258Q).  
L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare e/o modificare lo statuto.

#### 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t) , quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go, e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al Burraco. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:
  - a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
  - b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
  - c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive , sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
  - d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  - e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  - f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;



g) organizzazione di attività di raccolta fondi

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### **3 – Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.

3. E' obbligatoria la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. (Art. 9 CTS).

4. Le modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali, debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.

### **4 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

## **Titolo II – Soci**

## **1 – Soci – Ammissione, decadenza, diritti e doveri**

1. Tutte le persone maggiorenni che intendono far parte dell'Associazione debbono presentare al Consiglio Direttivo specifica richiesta sottoscritta.

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione deve comunicare i dati anagrafici, dichiarare di volersi iscrivere all'Associazione per un periodo non inferiore ad un anno e di accettare senza riserva le norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione vigenti alla data della richiesta di ammissione.

La domanda di ammissione può essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, in ogni momento dell'esercizio sociale.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo.

Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Socio a cui è stata data comunicazione dell'avvenuta ammissione all'Associazione deve provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione.

2. La determinazione dell'ammontare delle quote annuali dovuta dai Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari nonché di ogni tipo di agevolazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni, le nuove iscrizioni ed i passaggi fra le categorie di Socio debbono essere annotati, in ordine cronologico, nel libro dei Soci a cura del Segretario e controfirmate dal Presidente e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può esentare dal pagamento delle quote associative i Soci onorari i quali, in tal caso, mantengono il diritto di partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto.

3. I Soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di usufruire degli impianti dell'Associazione, partecipare alle Assemblee, frequentare le sedi di gara e, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, partecipare alle manifestazioni indette dalla Associazione.

4. A tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative spetta il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche allo Statuto, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa e, infine, su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla decisione dell'Assemblea.

5. Tutti i Soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni statutarie ed i regolamenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva ed agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione emanate in proposito;
- c) osservare reciprocamente e nei confronti della F.I.Bur l'obbligo di lealtà e correttezza;
- d) comunicare ogni variazione del proprio recapito.

6. La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate, in forma scritta, al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio sociale;
- c) per radiazione, nel caso in cui commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge o comunque lesivi degli interessi dell'Associazione.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione e della sospensione dal frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione nonché dagli incarichi sociali.

La radiazione e tutte le altre sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri ovvero, se esistente, dal Delegato alla Giustizia e sono appellabili entro trenta giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri della FIBUR.

Il Socio recesso o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

### **Titolo III – Organi sociali**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti



#### **– Assemblea generale dei Soci**

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi mani o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale o nei locali sede ufficiale di gara almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria o straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

3. L'Assemblea ordinaria deve tenersi:

- a) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, per votare sulle nomine a socio onorario proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) ogni quattro anni, e non oltre il mese di aprile, per eleggere gli organi istituzionali eleggibili dall'Associazione secondo le norme elettorali che, di volta in volta, il Consiglio Direttivo stabilirà.

4. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota sociale.

5. L'Assemblea straordinaria convocata a seguito di specifica richiesta motivata dovrà essere indetta non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

6. L'Assemblea straordinaria dovrà, altresì, essere convocata in caso di dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

7. L'Assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento.

8. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 4/10

di tutti i Soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote sociali e non è consentita la delega.

9. Le modifiche si intenderanno approvate se conseguono il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti all'Assemblea.

10. Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 3/5 degli aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote sociali ed in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora e nella stessa sede, qualunque sia il numero dei presenti.

11. Ogni socio può rappresentare per delega sino ad un massimo di un socio.

12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tranne nei casi per i quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

13. L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Segretario e, se nominati, da due scrutatori.

14. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio lo scrutinio segreto salvo che l'Assemblea non deliberi, per acclamazione, la rielezione di tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica.

15. Tutte le altre deliberazioni riguardanti le singole persone dovranno essere adottate a scrutinio segreto. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'Assemblea, la votazione sarà per appello nominale con alzata di mano e controprova.

16. Le schede delle votazioni a scrutinio segreto saranno conservate in plico sigillato fra gli atti di ufficio.

17. Se l'Assemblea non approva il bilancio, entro sessanta giorni dovrà essere convocata, per uno dei successivi trenta giorni, l'Assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio Direttivo; l'Assemblea straordinaria sarà valida con la partecipazione, anche in seconda convocazione, del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

18. I verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie verranno sottoposti all'approvazione seduta successiva.

## **2 – Presidente**

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea generale Ordinaria dei Soci ed è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Sono compiti del presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

3. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di

dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

### 3 – Consiglio direttivo

1. L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e ognuno dei suoi componenti può essere rieletto.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, anche a scrutinio segreto, il Vice Presidente e il Tesoriere; designa, inoltre, il Segretario che può essere scelto anche tra i soci non eletti purché in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Per le obbligazioni sociali verso i terzi tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica rispondono con il patrimonio sociale e nei limiti di esso.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. Deve, in ogni caso, riunirsi almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti o quando esso sia stato convocato, con almeno otto giorni di preavviso, con invito o altro strumento idoneo contenente gli argomenti da trattare e sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

7. In caso di urgenza i termini potranno non essere osservati e le deliberazioni adottate alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, potranno avere esecuzione; nella successiva riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà giustificare l'urgenza.

8. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) esaminare e deliberare in merito alle domande di ammissione o di dimissioni dei Soci;
- b) definire ed attuare il programma sportivo dell'Associazione;
- c) nominare, tra i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, gli eventuali Fiduciari o Delegati;
- d) determinare gli importi delle quote di iscrizione e delle quote mensili a carico degli iscritti;
- e) amministrare i fondi sociali;
- f) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) curare tutti gli affari che interessano l'Associazione;
- h) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie a mente dell'art. 2 lettera B del presente regolamento;
- i) determinare le norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni con particolare riguardo alle norme elettorali nonché alla compilazione delle categorie giocatori;

- j) in caso di dimissioni o decadenza contemporanee della metà più uno dei Componenti, cooptare i sostituti e indire, entro trenta giorni, nuove elezioni;
- k) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14,15 e 17 comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;

10. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, autenticandoli con la sua firma apposta al fianco di quelle del Presidente e del Tesoriere; tiene aggiornato il libro dei Soci; cura e custodisce il carteggio d'ufficio.

11. Il Tesoriere ha in consegna, sotto la sua responsabilità il patrimonio e la cassa della Società; cura la gestione finanziaria secondo le norme fissate dal consiglio Direttivo; è incaricato della riscossione delle entrate e delle quote sociali per le quali rilascia ricevuta agli interessati; provvede al pagamento delle spese su mandato del Presidente; oltre ai registri contabili tiene e cura l'inventario dei beni patrimoniali; entro il mese di febbraio redige e presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

#### **4 – Il Collegio dei Probiviri**

1. L'Assemblea elegge, scegliendoli fra i Soci in regola con le quote sociali, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi presieduto dal membro effettivo più anziano d'età, dura in carica quattro anni e ognuno dei suoi componenti, effettivo o supplente, può essere rieletto.
2. In caso di dimissioni o decadenza contemporanee della metà più uno dei suoi Componenti, i Probiviri in carica provvedono, entro trenta giorni e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, a cooptare i sostituti.
3. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi degli associati nonché sulle controversie fra questi e l'Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri può decidere la radiazione dell'associato nel caso in cui abbia commesso azioni o tenuto comportamenti contrari alla Legge o comunque lesivi degli interessi dell'Associazione.
5. Nei casi meno gravi il Collegio dei Probiviri potrà adottare i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione e della sospensione dal frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione nonché dagli incarichi sociali.
6. Il provvedimento adottato può avere effetto immediato e dovrà essere comunicato in forma scritta all'interessato ed al Consiglio Direttivo.
7. Al Socio interessato dovrà, in ogni caso, essere garantito il diritto di difesa assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare le controdeduzioni.
8. La radiazione e tutte le altre sanzioni irrogate dal Collegio dei Probiviri sono appellabili entro trenta giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri della FIBUR.

#### **5 – Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'Assemblea nomina, scegliendoli fra i Soci in regola con le quote sociali, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi ed è presieduto dal membro effettivo più anziano d'età.
2. In caso di dimissioni o decadenza contemporanee della metà più uno dei suoi Componenti, i Revisori in carica provvedono, entro trenta giorni e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, a cooptare i sostituti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e ognuno dei suoi componenti può essere rieletto.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, la corrispondenza tra le scritture ed i documenti contabili, la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni

registrati nell'inventario; di ogni verifica dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere inviato, in copia conforme, al Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Revisori annualmente controlla la gestione finanziaria della Società e ne deve riferire all'Assemblea chiamata a deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo.

#### **Titolo IV – Incompatibilità, natura e durata delle cariche sociali**

1. Le cariche sociali di Componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

2. I Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive operanti nella stessa disciplina.

3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e sono onorifiche.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi spese in favore di tutti quei componenti ai quali vengano affidati compiti, anche se temporanei, onerosi e/o particolarmente impegnativi. I rimborsi spese possono essere riconosciuti esclusivamente a seguito di presentazione dei documenti comprovanti la spesa giustificata.

5. Il Presidente e gli altri titolari di cariche sociali decaduti o dimissionari restano in carica sino al momento in cui si insediano i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.

